COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

40.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale *(Approvata in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente del Senato)* (3391);

Cristofori ed altri: Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669);

Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645);

Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617);

Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 5

Azzolini Luciano, *Relatore* 3

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università *(Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (3266) 6

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6, 8, 10, 11, 12, 13

Borruso Andrea 12

PAG.

Cavicchioli Andrea 7, 12

Covatta Luigi, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 8, 11, 12, 13

Ferrari Bruno, *Relatore* 6, 8, 12

Lucenti Giuseppe 6, 8, 11, 12, 13

Nucci Mauro Anna Maria 8

Sapienza Orazio 8, 12, 13

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 13

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (3491) 14

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14, 16, 17, 18

Borruso Andrea 17

Cavicchioli Andrea 17

Merolli Carlo, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 16, 17

Nucci Mauro Anna Maria, *Relatore* 14, 16, 17, 18

Pallanti Novello 16, 17

Samà Francesco 16, 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,40.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Considerata la momentanea assenza del relatore Bruno Ferrari, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge relative alle cooperative di solidarietà sociale.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge senatori Salvi ed altri, Vecchi ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (Approvata, in un testo unificato, dall'XI Commissione permanente del Senato) (3391); Cristofori ed altri: Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale (669); Garavaglia ed altri: Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale (1645); Borgoglio ed altri: Disciplina delle cooperative integrate (2617); Grilli ed altri: Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale (2964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Salvi, Zaccagnini, Aliverti, Beorchia, Pinto, Cortese, Angeloni, Berlanda, Venturi, Graziani, Giacovazzo, Rosati, Vettori, Coviello, Jervolino Russo, Ceccatelli, Chimenti, Manzini, Melotto; Vecchi, Antoniazzi, Lama, Iannone, Gambino, Chiesura, Ferraguti e Baiardi: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale » già approvata in un testo unificato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 novembre 1988; e dei deputati Cristofori, Mancini Vincenzo, Anselmi, Azzolini, Bianchi, Foschi, Pisicchio, Ronchi e Scotti Vincenzo: « Norme previdenziali per dipendenti e lavoratori volontari di cooperative di solidarietà sociale »; Garavaglia, Patria, Saretta, Latteri e Tealdi: « Disciplina delle cooperative di solidarietà sociale »; Borgoglio, Piro, Artioli, De Carli, Iossa, Cavicchioli, Mastrogiacomo, Rotiroti, Vazzoler, Cristoni e Ferrarini: « Disciplina delle cooperative integrate »; Grilli, Benevelli, Borghini, Solaroli, Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Pellegatti, Prandini, Montecchi e Masini: « Nuova disciplina delle cooperative di promozione e integrazione sociale ».

L'onorevole Azzolini ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIANO AZZOLINI, *Relatore*. La proposta di legge n. 3391, già approvata dal Senato, e le altre proposte abbinate, oggi all'ordine del giorno, affrontano un tema, quello delle cooperative di solidarietà sociale, di estrema rilevanza. La materia, la cui definizione ed articolazione può estendersi anche alle cooperative di servizi sociali, presenta aspetti quanto mai complessi.

Sono certo, comunque, che grazie al contributo che sicuramente verrà fornito dai colleghi appartenenti ai vari gruppi politici sarà possibile, seguendo la traccia

già indicata dal Senato, giungere ad una soluzione del problema che sarà, mi auguro, la più celere e soddisfacente.

Ritengo utile, innanzitutto, inquadrare schematicamente i termini della questione, pur sapendo che sarà senz'altro necessario un ulteriore approfondimento.

Dopo gli anni settanta si è registrata una riorganizzazione complessiva dell'intero sistema economico, che si è evoluto in diverse direzioni. A fronte del superamento delle strutture di grandi dimensioni, vi è stato un forte rilancio delle piccole e medie imprese, con un incremento delle attività terziarie e quaternarie e con lo sviluppo delle economie cosiddette « sommerse ».

Tale discorso, valido per il sistema produttivo, ritengo possa essere esteso, per alcuni aspetti, anche al settore socio-assistenziale, per il quale è mutato il quadro di riferimento culturale: alla convinzione che soltanto lo Stato dovesse intervenire nell'ambito dei servizi sociali ed assistenziali, si è accompagnata la consapevolezza di una crisi, dovuta a fattori economici e fiscali, che ha determinato l'impossibilità per lo Stato stesso di garantire risposte adeguate ed efficienti, in particolare nei confronti dei settori più bisognosi e svantaggiati, i cosiddetti « settori ultimi ».

L'attività monopolistica dello Stato ha determinato inevitabilmente (non si tratta di individuare colpe specifiche, ma tale processo lo si è voluto) un impoverimento e, direi, un « rinsecchimento » delle risposte che l'ente pubblico avrebbe dovuto fornire nel settore socio-assistenziale, nonché una complessiva deresponsabilizzazione e demotivazione degli operatori impegnati in servizi di questo tipo. Soprattutto, si è manifestata l'incapacità delle strutture pubbliche di rispondere ai cosiddetti bisogni postmaterialistici (di fronte ai quali si è spesso indifferenti, ma che hanno un forte peso nella società di oggi), ossia il bisogno di accoglienza, di autorealizzazione, della sensazione di rivestire un ruolo all'interno della società. Ovviamente, non è facile pensare che la struttura pubblica possa occuparsi efficacemente di tali aspetti che, tuttavia, non vanno sottovalutati. Al contrario devono essere tenuti presenti dalle forze politiche, con l'obiettivo di creare punti di aggregazione e di riferimento, sia pure caratterizzati da valori diversi.

La risposta alla crisi dello Stato sociale è venuta dai mondi vitali, tramite iniziative autogestite (mi sembra questo l'elemento peculiare) destinate a gruppi ristretti, con caratteristiche ben precise ed operanti su ambiti territoriali quanto mai definiti.

In questo quadro si inseriscono le iniziative maturate nel campo del volontariato, originate dalla necessità di soddisfare i bisogni che, in via di approssimazione, ho definito postmaterialistici: quelli, cioè, che non sono motivati dalla ricerca del profitto. Lo strumento cooperativo è quello che ha raggiunto i migliori risultati nel conseguimento di tale scopo.

Obiettivo delle cooperative è l'individuazione di una formula in grado di attuare un pieno recupero della responsabilità del singolo, sviluppando la solidarietà e suscitando nel lavoratore nuove motivazioni.

In considerazione delle sue finalità, la formula cooperativa presenta alcuni aspetti caratteristici: innanzitutto, non vi è il fine della speculazione; inoltre, la cooperativa è fornita di una specifica autonomia imprenditoriale, che si accompagna alla responsabilità economica e ad una chiara funzione sociale; infine, il criterio della democraticità, insito nella cooperativa, costituisce la garanzia del quadro complessivo.

Naturalmente, gli aspetti indicati presentano anche alcuni limiti: il principio della mutualità, per esempio, è circoscritto ai soli soci; ciò contrasta con l'affermazione della funzione sociale della cooperazione e con le tesi sostenute dal movimento cooperativo internazionale. Inoltre, la prevalente idea di impresa è, forse, troppo restrittiva e non tiene conto dell'elaborazione culturale che si è sviluppata negli ultimi anni. Poiché l'impresa ha come obiettivo il raggiungimento del

massimo profitto, si tende a non considerare impresa quella realtà economica che si pone obiettivi diversi, pur contribuendo a creare ricchezza ed occupazione. A questo punto va fatta una precisazione: è l'impresa stessa che sceglie i propri fini, quindi, affinché possa essere riconosciuta, è necessario che esprima un prodotto identificabile, realizzato efficacemente attraverso un oculato uso delle risorse. Perciò, può definirsi impresa anche quella che persegue il soddisfacimento di alcune esigenze che, in una valutazione del benessere complessivo, hanno uno specifico significato.

Vi sono poi difficoltà legate alla legislazione fiscale: in effetti, non esiste una legislazione che riconosca la specificità delle cooperative. Inoltre, le cooperative di solidarietà sociale e quelle di produzione e lavoro integrate non hanno riconoscimento giuridico. È proprio in questo contesto che si inseriscono le proposte di legge al nostro esame.

Il testo elaborato dal Senato individua non solamente le cooperative di solidarietà sociale, ma anche quelle di produzione e lavoro integrate. Questa tipologia di cooperazione sociale è nata e si è sviluppata innanzitutto come esperienza concreta volta ad affrontare problemi assai gravi, quali l'*handicap* e la malattia mentale.

Le cooperative integrate hanno la finalità di offrire a persone particolarmente svantaggiate opportunità di stabile e definitiva occupazione, con ciò favorendo processi di sviluppo individuale e di risocializzazione.

La distinzione tra cooperative di solidarietà sociale e cooperative di produzione e lavoro integrate è data, oltre che dalla diversità degli obiettivi, anche da alcune caratterizzazioni della base sociale: è questa rilevanza dei profili soggettivi a rappresentare la seconda novità.

Credo, comunque, che i temi affrontati richiedano un approfondimento da parte della Commissione.

L'esigenza di una disciplina delle cooperative di solidarietà sociale discende da una maturazione culturale e sociale della nostra società. Il concetto di una solidarietà di tipo puramente caritativo è ormai superato, così come sono superate le fondazioni e le associazioni caritative. Oggi occorrono strutture bene organizzate e capaci di sperimentare ed innovare. Un modello da seguire è quello di un'impresa sociale che sappia coniugare efficienza e solidarietà.

Le cooperative di solidarietà sociale hanno raggiunto, nel nostro paese, una notevole dimensione ed hanno ulteriori possibilità di crescita. Sul piano concettuale, efficienza e solidarietà non sono valori antitetici ed è sbagliato pensare che l'utilizzo del volontariato porti inevitabilmente all'inefficienza.

Questi sono punti fondamentali dai quali non si può prescindere se ci si vuol porre sul piano di un corretto rapporto tra democrazia e laicità.

Le cooperative di solidarietà sociale e le altre citate nella proposta di legge in esame hanno una funzione nuova nei confronti del volontariato e, proprio per tale motivo, possono rappresentare uno strumento utile per dare una risposta « autogestita e garantita » a tutte quelle esigenze di microsolidarietà di cui la nostra società avverte un estremo bisogno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Azzolini per l'esuriente relazione ed avverto la Commissione della necessità di sospendere la seduta a causa di concomitanti votazioni in Assemblea. Avverto inoltre che, una volta esaurite tali votazioni, chiederò una deroga alla Presidenza della Camera per consentire alla Commissione di proseguire egualmente i propri lavori.

Il seguito della discussione delle proposte di legge n. 3391 ed abbinate è rinviato ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,35.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico e amministrativo delle Università », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 ottobre 1988.

Comunico che le Commissioni bilancio e cultura hanno espresso, rispettivamente in data 1° febbraio 1989 e 16 novembre 1988, parere favorevole.

Comunico, altresì, che in data 8 febbraio 1989 la Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio nulla osta sul provvedimento.

L'onorevole Bruno Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3266 riguarda gran parte del personale tecnico ed amministrativo delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Entrando nel merito del provvedimento, intendo precisare le motivazioni che ne hanno determinato la presentazione.

La legge n. 312 del 1980, introducendo un nuovo ordinamento per qualifiche funzionali, ha consentito, in prima applicazione, l'inquadramento del suddetto personale ai sensi dell'articolo 85 della citata legge, tenendo conto delle mansioni effettivamente svolte. Devo, però, rilevare che di detto inquadramento non ha beneficiato il personale che non era in possesso dei previsti requisiti temporali, ovvero quello assunto nella fase di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Tali assunzioni si erano, pertanto, basate sulle carriere e sulle categorie preesistenti ai sensi della normativa concorsuale allora vigente ed in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 97 della legge n. 312 del 1980.

Il disegno di legge al nostro esame è finalizzato a corrispondere alle esigenze sopracitate (recepisce anche quegli impegni presi nell'ambito dell'ultimo rinnovo contrattuale del comparto universitario) e prevede, quindi, una manovra di inquadramento per il personale assunto dopo il 1° luglio 1979 che, in molte università, ha raggiunto una percentuale del 50 per cento.

Con l'articolo 1 vengono individuati i destinatari e viene fissata la procedura d'inquadramento consistente in una specifica prova idoneativa.

Con l'articolo 2 viene stabilita, al fine di poter definire compiutamente gli inquadramenti ancora *in itinere* del suddetto personale nelle qualifiche funzionali, la definitiva sistemazione sulla base dell'originario provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 85 della legge n. 312.

L'articolo 3 prevede la spesa derivante dall'applicazione della presente legge. Tale onere finanziario è stato valutato in una cifra di 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, cui si provvederà mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi stabilita al comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE LUCENTI. Devo rilevare che, pur trovandoci nuovamente di fronte ad una cosiddetta leggina, così definita per lo scarso numero di articoli, il provvedimento in discussione riveste notevole importanza per le questioni che intende trattare.

Ritengo opportuno sottolineare che, per l'ennesima volta, siamo davanti ad un caos non legato ad un « destino cinico e baro », ma perseguito con scienza e coscienza da coloro i quali hanno gestito la politica del settore, davanti a situazioni incredibili venutesi a creare nel corso degli anni per il personale tecnico

ed amministrativo delle università. Tali situazioni incredibili sono spesso arrivate al limite della legalità per le forzature dell'ordinamento e per le pratiche clientelari seguite nella definizione degli organici. Si è così costretti ad intervenire con leggi cosiddette di sanatoria, le quali dovrebbero servire a sanare quei conflitti di competenza che, puntualmente, si verificano. Questo tipo di leggi, da un lato, cerca di mettere ordine – per quanto è possibile – nel caos attualmente esistente nei settori di intervento, dall'altro finisce per forzare gli ordinamenti, creando così situazioni di ingiustizia estremamente pesanti.

Ha ragione il relatore quando afferma che si tratta di un provvedimento che affronta la situazione di una gran parte del personale tecnico e amministrativo dell'università, ma non tutte quelle che dovevano essere affrontate e, comunque, neanche le più pesanti, ingiuste e stratificate. Davanti a situazioni del genere, che creano al gruppo comunista – come credo a tutti gli altri – qualche problema, si comprende l'esigenza delle organizzazioni sindacali di ricercare soluzioni e di pervenire ad accordi che si sostanziano, poi, in provvedimenti come quello oggi in esame.

Non possiamo – non l'abbiamo fatto mai – non farci carico delle difficili situazioni che provvedimenti del genere dovrebbero risolvere, ma è evidente che il Parlamento non può essere messo in condizioni di operare secondo uno stato di necessità, ovvero secondo la tecnica del « prendere o lasciare ». Ho l'impressione che il Governo abbia voluto proprio seguire questa linea di tendenza, come dimostra il contenuto del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Infatti, se fin dal primo momento l'esecutivo avesse tenuto conto dei giusti rilievi mossi già in sede di esame del provvedimento al Senato, nonché dal presidente Labriola in Commissione affari costituzionali della Camera, avrebbe tentato di rendere il provvedimento – e probabilmente ci sarebbe riuscito – meno contraddittorio, pur senza negare l'eccezionalità della situazione ed il valore dell'accordo tra Governo ed organizzazioni sindacali.

Ci troviamo di fronte ad un classico esempio di sanatoria: nell'articolo 1, al comma 2, le procedure che attengono all'inquadramento del personale non sono così chiare e nette come dovrebbero essere; in tale articolo, infatti, sembra ci si basi su una volontà o addirittura su una pretesa unilaterale del soggetto interessato all'inquadramento, che verrebbe vagliato mediante procedure che investono profili estrinseci e che non offrono alcuna garanzia di rigore, in quanto le prove di idoneità sono definite in maniera molto generica. Molti altri rilievi, comunque, potrebbero essere mossi al provvedimento.

In conclusione, chiedo al Governo di essere molto chiaro, almeno in questa sede – in quanto non si esclude che chiarezza vi sia stata nelle tappe che hanno preceduto la seduta odierna, anche se dai resoconti tale chiarezza non appare – sulla questione delle prove di idoneità e di spiegarci come mai non vengano affrontate altre situazioni egualmente stratificate e sedimentate nel tempo, che creeranno, se non risolte, ulteriori forme di disparità e di ingiustizia.

È per tali motivi che, a nome del gruppo comunista, preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Abbiamo più volte sottolineato, anche in sede di dibattito con il ministro Galloni, la necessità di affrontare in maniera organica i problemi complessivi del personale del Ministero della pubblica istruzione. Dobbiamo prendere atto, nell'affrontare questa legge di sanatoria – come qualcuno l'ha definita – di un accordo intervenuto tra Governo ed organizzazioni sindacali; in ogni caso, ci troviamo, di fatto, di fronte ad un evidente stato di necessità, causato dalla particolare situazione del personale destinatario della normativa in esame. Tuttavia, nel momento in cui preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista, devo segnalare nuovamente l'esigenza, espressa più volte all'unanimità dalla Commissione lavoro, che il Governo nella sua collegialità si faccia carico del problema sopra richiamato.

ORAZIO SAPIENZA. Non posso fare a meno di rilevare come l'abbondanza della legislazione di sanatoria sia una costante per il nostro Parlamento, il quale è spesso costretto ad « inseguire » situazioni che non sono determinate, come si pretende di affermare, da eventi imprevisti e che non potevano essere affrontati altrimenti: al contrario, il Parlamento si trova a dover intervenire tramite sanatorie per aggirare le leggi vigenti.

Nel caso in questione, la nostra Commissione è costretta ad intervenire per salvare i lavoratori incolpevoli.

Non possiamo dimenticare che della materia in questione cui siamo già occupati in molte occasioni, per esempio quando abbiamo affrontato il problema del precariato nella scuola: ciò nonostante, ci troviamo ora a dover provvedere con una norma di sanatoria, perché manca un disegno organico che sia in grado di impedire l'insorgenza di situazioni come quella che abbiamo di fronte.

GIUSEPPE LUCENTI. Qui, almeno, siamo riusciti ad ottenere una certa trasparenza !

ORAZIO SAPIENZA. Quello della trasparenza è un criterio che non possiamo trascurare in nessuna occasione, pur rendendoci conto che non è possibile realizzare tutto ciò che vorremmo.

Sono certo di aver espresso uno stato d'animo comune a tutti i colleghi, i quali sono costretti, in molti casi, a vedere svilito il loro ruolo all'interno del Parlamento.

Tuttavia, non me la sento di votare contro un provvedimento che è rivolto a favore delle posizioni dei lavoratori incolpevoli. Sarà necessario, comunque, introdurre alcuni opportuni aggiustamenti, ed io stesso contribuirò in tal senso attraverso la presentazione di un emendamento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Il disegno di legge in esame, recante disposizioni in favore di alcune categorie del personale tecnico ed amministrativo delle università, mi trova favorevole. Ritengo, infatti, che sia giusto operare nel senso indicato dal provvedimento: non possiamo prescindere dalle situazioni di fatto esistenti all'interno degli atenei ed è compito del legislatore assicurare la certezza del diritto anche al personale delle università.

A mio parere, il comma 4 dell'articolo 1 presenta un'impostazione molto seria, in quanto da esso si desume che l'inquadramento del personale non viene operato soltanto tenendo conto dell'esperienza e, quindi, delle mansioni svolte, ma anche in base al superamento di alcune prove di idoneità. Dal testo in esame non risultano le modalità attraverso cui tali prove verranno svolte; penso, pertanto, che la loro organizzazione verrà demandata ad un decreto del Ministero della pubblica istruzione. Desidererei, su tale punto, un chiarimento da parte del Governo.

Intendo, infine, sottolineare con forza che, nel momento in cui ci accingiamo a sanare una determinata situazione, non possiamo intervenire soltanto nei confronti di alcuni settori, ma dobbiamo cercare di dare a tutti i dipendenti pubblici lo stesso inquadramento e la stessa certezza del diritto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Ritengo di non aver nulla da aggiungere, in sede di replica, a quanto ho già esposto nella relazione.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor presidente, onorevoli deputati, ho ascoltato con grande attenzione le considerazioni di carattere generale che sono state svolte, in questa sede e presso le Commissioni consultive, sulla natura del provvedimento in discussione e, più in generale, sul disagio che il Parlamento incontra ogni qualvolta si trova a dover esaminare disegni di legge che costituiscono il risultato di accordi intervenuti tra il Go-

verno e le parti sociali. Condivido in gran parte tali considerazioni e ritengo, pertanto, di dover dar conto alla Commissione della storia di questo provvedimento, allo scopo di meglio chiarirne le motivazioni.

Il testo dell'articolo 1 riproduce letteralmente una parte del contratto stipulato nel settembre del 1987 con le organizzazioni sindacali del personale universitario. Ricordo che il disegno di legge è stato presentato a seguito di uno sciopero indetto dai sindacati per il rispetto del contratto e che, proprio in questi giorni, la CGIL, la CISL e la UIL hanno proclamato lo stato di agitazione degli atenei, come forma di pressione in favore dell'approvazione di questo disegno di legge.

Entrando nel merito delle obiezioni che sono state sollevate nei confronti del provvedimento, intendo innanzitutto assicurare che l'articolo 1 non va interpretato nel senso che la domanda presentata dal dipendente, allo scopo di ottenere l'inquadramento nel profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, possa configurarsi come una mera pretesa unilaterale. È previsto, infatti, un duplice vaglio di carattere oggettivo, disciplinato nei commi 3 e 4 dell'articolo 1. Il comma 3, – che va letto in stretta connessione con il comma 2 – impone l'accertamento della congruenza « (...) tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio ». Tale accertamento è demandato, sempre ai sensi del comma 3, « (...) rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'Osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali ».

Ciò costituisce un criterio oggettivo di maggior severità rispetto a quello precedente, contenuto nell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede il mero inquadramento per mansioni svolte, senza il preventivo vaglio della congruenza tra profilo professionale e organizzazione del lavoro nella struttura in cui opera il dipendente. È improprio parlare semplicemente di una sanatoria, in quanto per il personale inquadrato nel 1980 sono stati osservati i criteri stabiliti dal suddetto articolo 85, che, per chiarezza, cito testualmente: « il personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ».

Il personale che non è rientrato, per motivi temporali, in questa normativa non viene inquadrato a richiesta, ma viene sottoposto ad un vaglio relativo alla congruità per le mansioni che dichiara di svolgere e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale presta servizio. Tale vaglio è demandato alla responsabilità del consiglio di amministrazione dell'università. Superato questo primo vaglio, il comma 4 dell'articolo 1 impone un'ulteriore prova idoneativa selettiva, valutata da commissioni giudicatrici costituite nella stessa composizione prevista in via ordinaria dalla normativa vigente nei concorsi a posti di personale tecnico ed amministrativo delle università.

Quindi, non vi è alcuna condizione di particolare favore, se non quella, peraltro largamente usata e forse abusata nei contratti del pubblico impiego, rappresentata dalla previsione di forme di concorso riservate.

Tale sistema, applicato nella sua esatta portata, offre sufficienti garanzie per un inquadramento basato sulla ponderazione di oggettivi elementi di valutazione. Perciò, non può ritenersi che la norma preveda un inquadramento sulla base di una pretesa unilaterale del soggetto.

Invito la Commissione ad approvare il testo in esame e manifesto la disponibilità del Governo ad accettare eventuali ordini del giorno interpretativi. Per

quanto riguarda, invece, gli emendamenti che i commissari vorranno presentare, devo dire che non potranno essere accettati, tenuto conto dell'urgenza di concludere una vicenda che si trascina da troppo tempo. Inoltre, il Governo non potrebbe condividere proposte di modifica volte ad estendere ulteriormente la normativa prevista nel disegno di legge, già diretta ad una fascia estremamente ampia di personale universitario che si trova in determinate condizioni oggettive.

Per quanto concerne le considerazioni svolte dall'onorevole Cavicchioli, devo far presente che tutte le questioni concernenti il personale universitario sono già state regolate in via definitiva dalla legge n. 23 del 1986 ed il provvedimento che stiamo esaminando è volto a sanare situazioni pregresse.

Infine, desidero sottolineare che, in vista della stipula del prossimo contratto di lavoro del personale universitario, è intenzione del Governo non accedere ad ulteriori provvedimenti di sanatoria, proprio per rispondere alle obiezioni ed alle perplessità che il Parlamento ha manifestato in occasione dell'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il personale tecnico ed amministrativo di ruolo delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, nonché il personale delle Opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino all'effettivo inquadramento previsto dal decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, che, per essere stato assunto o inquadrato successivamente alla data del 1° luglio 1979 su posti di ruolo delle carriere previste dal precedente ordinamento e secondo le relative procedure concorsuali, o che, per mancanza di requisiti temporali previsti dal decreto interministeriale dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro 10 dicembre 1980, non abbia potuto beneficiare dell'inquadramento per mansioni ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è inquadrato nei profili professionali delle qualifiche funzionali delle rispettive aree funzionali secondo le modalità fissate dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Il predetto personale, sempre che abbia superato il prescritto periodo di prova, può presentare domanda di inquadramento per il profilo professionale per il quale ritenga di avere titolo, sulla base del lavoro svolto, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo, sempre che tale titolo non sia espressamente richiesto da disposizioni di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale.

3. La congruenza tra il profilo per il quale è presentata la domanda e l'organizzazione del lavoro proprio della struttura presso la quale gli aventi titoli prestano servizio è demandata, rispettivamente, al consiglio di amministrazione dell'Università o dell'Opera universitaria, ovvero al consiglio direttivo dell'Osservatorio, attraverso una o più commissioni articolate per le diverse aree funzionali.

4. Accertata la congruenza stessa, i candidati aventi titoli sono sottoposti ad una prova idoneativa, diretta ad accertare sia la formazione, sia la specifica esperienza lavorativa acquisita nella struttura presso cui gli stessi prestano servizio. Le relative commissioni esaminatrici sono costituite conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1983.

5. Il personale che abbia superato la prova idoneativa è inquadrato, con gli stessi criteri e modalità previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 88 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica funzionale e nel profilo professionale per il quale ha conseguito l'idoneità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo in prova, al termine del periodo di prova, qualora ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché al personale delle biblioteche che, trovandosi ancora in periodo di prova alla data del 1° luglio 1979, sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella qualifica corrispondente a quella di appartenenza.

Gli onorevoli Latteri e Sapienza hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, alla fine del comma 1, aggiungere: Allo stesso beneficio e con le stesse modalità è altresì ammesso il personale assunto in ruolo in base alla legge n. 38 del 1980.
1. 1.

Gli onorevoli Lucenti, Pallanti, Ghezzi e Calvanese hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, alla fine del comma 1, aggiungere: Allo stesso beneficio e con le stesse modalità è altresì ammesso il personale assunto in ruolo in base alla legge n. 116 del 1984.
1. 2.

Gli onorevoli Lucenti, Ghezzi, Samà, Rebecchi, Sanfilippo e Calvanese hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6-*bis*. Il personale laureato individuato dal comma 6, articolo 22, legge n. 23 del 1986 (anzianità di 5 o 6 anni, rispettivamente nella VII o VIII qualifica funzionale alla data in vigore di detta legge), viene inquadrato *ope legis* nella I qualifica speciale tecnica, a prescindere dalla complessità della struttura di appartenenza. L'anzianità viene riconosciuta per intero.

6-*ter*. Lo stesso personale con una anzianità in carriera direttiva di almeno 15 anni all'uscita della presente legge, viene inquadrato (in base a titoli di servizio e per la complessità della struttura di appartenenza), nella II qualifica speciale tecnica. L'anzianità viene riconosciuta per intero.

6-*quater*. Il personale previsto in entrambe le ipotesi, con titoli scientifici e didattici, può, a domanda, essere inquadrato, nel ruolo del ricercatore confermato, conservando l'anzianità del ruolo di provenienza.
1. 3.

GIUSEPPE LUCENTI. Ci rendiamo conto del fatto che ci stiamo occupando di problemi difficili che, comunque, devono essere affrontati. È per tale motivo che ci siamo dichiarati disponibili ad un confronto ed abbiamo invitato il Governo ad abbandonare il proprio atteggiamento di chiusura nei confronti del provvedimento in esame.

La nostra intenzione è quella di migliorare il disegno di legge ed evitare che in esso permangano palesi ingiustizie. Il discorso della contraddittorietà svolto dal Governo può essere rovesciato come un guanto: infatti, se con il testo in esame si intende sanare una situazione di ingiustizia, non si comprende in base a quale logica si affrontino alcuni problemi e non altri, che a nostro giudizio sono finanche più stratificati ed ingiusti.

Per queste ragioni, ritengo che sarebbe utile una pausa per un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad una proposta di aggiornamento dei nostri lavori, in merito alla quale vorrei conoscere l'opinione dei commissari.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei precisare che non vi è stata alcuna forma di intransigenza da parte del Governo, tant'è vero che si era proposto, una volta presentato il disegno di legge ed essendo venute a maturazione altre questioni riguardanti il personale universitario, di presentare a sua volta emendamenti al

testo del disegno di legge. Tale intenzione è stata fermamente respinta dalle organizzazioni sindacali, le quali considerano inaccettabile che il testo, nato da un accordo contrattuale, subisca ulteriori ritardi.

Pur prendendo atto della richiesta del gruppo comunista, ribadisco, per onestà intellettuale, la necessità di una rapida approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Lei si sta riferendo a dati precisi ed incontrovertibili, ma non le può sfuggire che la questione sollevata apre quell'eterna doglianza di dover approvare a « scatola chiusa » quanto viene stabilito altrove; tutto ciò, in ogni caso, non toglie valoro al richiamo fatto.

Credo che l'onorevole Sapienza, presentatore di un emendamento, sia ben conscio delle attese esistenti per il provvedimento in discussione; pertanto, ritengo che si stia apprestando a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, al fine di sollecitare una rapida approvazione del provvedimento in discussione.

Vorrei conoscere l'orientamento dei gruppi sulla proposta di aggiornamento formulata dall'onorevole Lucenti e se egli intenda o meno formalizzarla.

ANDREA CAVICCHIOLI. Riterrei opportuno, alla luce della discussione svoltasi poc'anzi, la definizione del provvedimento nella seduta odierna.

Nel prendere atto delle affermazioni del rappresentante del Governo sulle aspettative esistenti per il provvedimento, intendo ricordare l'impegno profuso a favore dell'approvazione del disegno di legge dai vari gruppi parlamentari nell'altro ramo del Parlamento. Considero, pertanto, essenziale procedere ad una sua rapida approvazione.

ANDREA BORRUSO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Cavicchioli.

GIUSEPPE LUCENTI. Nel prendere atto della compattezza dimostrata dalla maggioranza, preannuncio che non insisterò nella mia proposta di aggiornamento dei lavori.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti se intendano ritirarli o trasformarli in ordini del giorno. Vorrei ricordare, comunque, che, in caso contrario, essi potrebbero essere posti in votazione soltanto in linea di pricipio.

ORAZIO SAPIENZA. Ritiro l'emendamento 1. 1 e lo trasformo in un ordine del giorno.

GIUSEPPE LUCENTI. Insisto per la votazione degli emendamenti 1. 2 e 1. 3.

BRUNO FERRARI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1. 2 e 1. 3.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lucenti ed altri 1. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Lucenti ed altri 1. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. I provvedimenti di inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali, di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, originariamente adottati ai sensi dell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dispiegano in ogni caso gli effetti giuridici ed economici in conformità a quanto dagli stessi disposto. Eventuali provvedimenti adottati successivamente a quelli originari di inquadramento e in difformità degli stessi restano conseguentemente privi di effetti, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti che abbiano già prodotto effetti più favorevoli ai dipendenti.

(È approvato).

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.141 milioni per gli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per gli anni medesimi recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle Amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Ricordo che l'onorevole Sapienza ha trasformato il proprio emendamento in un ordine del giorno.

GIUSEPPE LUCENTI. Ritengo più opportuno che si faccia riferimento, nel testo dell'ordine del giorno, alla legge n. 116 del 1984.

ORAZIO SAPIENZA. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Lucenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Sapienza risulta pertanto del seguente tenore:

« La XI Commissione impegna il Governo a prevedere l'estensione dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 1 al personale assunto in ruolo in base alla legge 2 maggio 1984, n. 116 ».

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Lo accolgo.

PRESIDENTE. Onorevole Sapienza, insiste per la votazione del suo ordine del giorno accolto dal Governo ?

ORAZIO SAPIENZA. No, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIUSEPPE LUCENTI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione del provvedimento in esame, in quanto rispetta le attese del personale dell'università coinvolto dalla normativa in questione. Tale atteggiamento non è in contraddizione con i nostri tentativi di indurre il Governo a ragionare e ad abbandonare la sua posizione di chiusura; questa posizione del Governo non è stata mai propria dei sindacati, i quali non si sono mai opposti al miglioramento di un provvedimento che tiene conto dell'accordo raggiunto: è bene ricordarlo, affinché nessuno si faccia scudo di posizioni che non corrispondono alla realtà.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università » *(Appro-*

vato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3266):

Presenti 24
Votanti 15
Astenuti 9
Maggioranza 8
Hanno votato *sì* 15
Hanno votato *no* 0

(La Commmissione approva).

Hanno votato sì:

Antonucci, Azzolini, Bianchi, Borruso, Cavicchioli, Cimmino, Ferrari Bruno, Gelpi, Mancini Vincenzo, Nucci Mauro, Pisicchio, Rais, Rotiroti, Sapienza e Vazzoler.

Si sono astenuti:

Cima, Diaz, Ghezzi, Lucenti, Migliasso, Pallanti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

Discussione della proposta di legge senatori Cannata ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3491).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Cannata, Favilla, Dell'Osso, Pizzol, Garofalo e Santalco: « Interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 », già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 20 dicembre 1988.

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 1° febbraio 1989, « parere contrario, in quanto la proposta di legge comporta effetti innovativi rispetto alla legislazione vigente che comportano maggiori oneri da quantificare per poter individuare una copertura finanziaria nell'ambito del medesimo settore interessato ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge al nostro esame, di iniziativa dei senatori Cannata ed altri e già approvata dall'altro ramo del Parlamento, riguarda l'interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Se andiamo alla ricerca della corretta interpretazione della norma sopracitata, appare chiaro che con tale disposizione il legislatore, per ragioni di equità, ha voluto assicurare alla categoria menzionata lo stesso trattamento giuridico ed economico riservato a quella transitata *ope legis* nella carriera direttiva fin dal 1° luglio 1972 (in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972): la categoria di cui discutiamo, infatti, pur presentando i medesimi requisiti di quest'ultima, si trova ancora inquadrata nella carriera di concetto.

Il personale dell'amministrazione finanziaria di cui ci stiamo occupando era stato assunto mediante pubblico concorso (consistente in tre prove scritte) ed ha sempre svolto mansioni analoghe a quelle dell'*ex* personale delle carriere speciali: è ingiusto, pertanto, continuare a discriminarlo rispetto a quest'ultimo, che è già stato inquadrato nella carriera direttiva, ripeto, fin dal 1° luglio 1972.

Essendo questa, quindi, la *ratio* della norma, essa deve essere applicata nel

senso più estensivo, assicurando al personale di cui trattasi, almeno alla data di entrata in vigore della relativa disposizione, tutti i benefici economici e di carriera di cui avrebbe goduto se tale equiparazione fosse stata compiuta a partire dal 1° luglio 1972.

Se venisse accolta un'interpretazione diversa, infatti, si commetterebbe un'ingiustizia nei confronti della categoria interessata poiché, pur dichiarando di voler estendere ad essa i benefici giuridici ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, di fatto non le si attribuirebbe un vantaggio concreto.

I benefici di cui al citato decreto, infatti, consistono anche, ai sensi dell'articolo 6 di tale provvedimento, nella « valutazione ai fini economici della pregressa anzianità di servizio nel troncone di concetto, ed anche nella valutazione della medesima ai fini della promozione a direttore di sezione o equiparato ».

Tale normativa si può applicare concretamente solo facendo riferimento alla realtà giuridica anteriore alla promulgazione della legge n. 312 del 1980, con la quale sono state istituite le qualifiche funzionali, o livelli, al posto delle precedenti carriere: in seguito a ciò, infatti, la normativa stipendiale è stata del tutto riformata e non consentirebbe, per esempio, la promozione a direttore di sezione, prevista invece dal decreto del Presidente della Repubblica n. 319, richiamato dalla proposta di legge in esame.

Attribuire una decorrenza attuale a quanto previsto dall'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, significherebbe renderne impossibile l'applicazione e, quindi, l'estensione dei benefici di cui al citato decreto n. 319. La categoria interessata, inoltre, non potrebbe transitare nell'ottavo livello, in quanto ciò era previsto soltanto per il personale transitato nella carriera direttiva con il vecchio regime.

In definitiva, non si può che interpretare la norma in esame nel senso che essa retroagisca, almeno per gli effetti giuridici, al 1° luglio 1972. Appare chiaro che tale retroattività è già implicita nella logica delle norme in questione. In poche parole, in una fattispecie quale quella in esame, non è affatto necessario che il legislatore precisi la decorrenza del beneficio che intende concedere, poiché essa risulta dal contesto delle disposizioni.

In qualità di relatore, non posso esimermi dal sottolineare la situazione di assoluta parità esistente tra le condizioni del personale di cui ci stiamo occupando e quelle del personale degli uffici periferici del Ministero del tesoro.

Desidero informare gli onorevoli colleghi che è già stato assegnato alla VI Commissione permanente del Senato il disegno di legge n. 1343, recante un'interpretazione autentica della legge con la quale si regola la situazione dei dipendenti del Ministero del tesoro. Ricordo, inoltre, che durante l'esame al Senato della proposta di legge n. 3491, di cui stiamo trattando, un emendamento presentato dal relatore, volto proprio ad estendere la normativa anche ai dipendenti del Ministero del tesoro, fu bocciato dalla Commissione bilancio con la motivazione che la questione dovesse essere affrontata in un apposito progetto di legge.

Mi dichiaro, in sostanza, favorevole al testo trasmesso dal Senato, ma propongo l'introduzione di una modifica che ci permetta di superare il parere contrario della Commissione bilancio della Camera. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento con il quale si quantificano gli oneri e si individua la relativa copertura finanziaria: all'onere di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in lire 116.981 milioni per l'esercizio finanziario 1989, 77.965 milioni per il 1990 e 77.965 milioni per il 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ringrazio l'onorevole Nucci per la sua ampia e puntuale relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO SAMÀ. Il mio intervento è reso in parte inutile dalle parole del relatore e dall'emendamento preannunciato, che rispecchia quanto io stesso avrei voluto proporre.

Sono favorevole ad una rapida approvazione della proposta di legge in esame, pur sapendo che con provvedimenti del genere si risolvono alcuni problemi, ma se ne lasciano aperti altri. Fino a quando, infatti, continueremo ad intervenire tramite l'approvazione di « leggine », non solo non affronteremo in maniera organica l'intero problema del pubblico impiego, ma nel sanare alcuni casi di ingiustizia rischieremo di crearne altri. In questo senso, l'approvazione del provvedimento in esame non risolverà la problematica relativa ai dipendenti del Ministero del tesoro, anche se si sta già discutendo al Senato (come è stato ricordato dal relatore) il disegno di legge n. 1343, che ad essi si riferisce.

In ogni caso, per non intralciare l'*iter* della proposta in discussione, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* In relazione all'emendamento preannunciato dall'onorevole Nucci Mauro, desidero ricordare alla Commissione che per la quantificazione della spesa sono state seguite due diverse metodologie, una elaborata dalla direzione generale delle finanze (per un onere di 52 miliardi 600 milioni), l'altra dalla Ragioneria generale dello Stato (per un onere di 116 miliardi 981 milioni). È stata preferita, d'accordo con la Commissione bilancio, quest'ultima metodologia.

Concordo con l'onorevole Samà nel ritenere che, procedendo con « leggine », non si risolveranno mai i problemi di carattere generale. Comunque, per quanto riguarda il Ministero delle finanze, una commissione da me presieduta ha predisposto un disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri e presentato al Senato, riguardante la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

Concludo, auspicando una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Considerato che sono sorti alcuni problemi, ritengo che sarebbe utile una riflessione.

Dobbiamo, comunque, superare l'ostacolo costituito dal parere contrario espresso dalla Commissione bilancio: evidentemente, se il Senato non ha indicato un'apposita copertura, ciò è dovuto al fatto che ci si trova di fronte ad un'interpretazione autentica. Al contrario, se l'atto non è qualificabile come interpretazione autentica, è necessaria una copertura.

Comunico che è pervenuto, da parte dell'associazione nazionale dei direttivi del Ministero delle finanze, un telegramma nel quale si lamenta lo scavalcamento che tale personale subirebbe qualora venisse approvato il provvedimento oggi al nostro esame. Considerata la gravità della situazione, il suddetto personale chiede di essere ascoltato dalla Commissione.

Per quanto riguarda la proposta relativa alla richiesta di riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio, vorrei conoscere l'opinione dei rappresentanti dei vari gruppi.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, le sue argomentazioni sono pertinenti, ma francamente non capisco per quale motivo la V Commissione debba esprimere un nuovo parere, alla luce dell'ipotesi dell'individuazione di una copertura, considerato che, trovandoci di fronte ad un'interpretazione autentica, essa non è necessaria.

PRESIDENTE. Ho sollevato il problema per evitare che si proceda in un modo che può apparentemente sembrare più spedito, ma che poi potrebbe comportare inutili complicazioni ed eventuali ostacoli, da parte della Corte dei conti, nella fase dell'applicazione della normativa.

Se nel chiedere il riesame del parere della Commissione bilancio indichiamo la copertura, ciò significa che abbandoniamo l'ipotesi dell'interpretazione autentica: *electa una via, non datur recursus ad alteram.*

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Poiché la norma che costituisce oggetto dell'interpretazione autentica non è stata ancora applicata, evidentemente i relativi stanziamenti sono stati distratti. Credo che il Senato non abbia affrontato il problema.

PRESIDENTE. Onorevole Nucci, visto che le volontà politiche sono state già espresse, proporrei di formulare una richiesta di riesame del parere della Commissione bilancio. Tale richiesta verrà motivata con la considerazione che, trattandosi d'interpretazione autentica, non è necessaria l'individuazione di apposite forme di copertura.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Per quale motivo, trattandosi di un'interpretazione autentica, la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario sostenendo la mancanza di copertura? Per quale ragione si dà grande rilevanza al parere negativo della Commissione bilancio, e perché la questione dell'interpretazione autentica non è stata sollevata nel momento in cui ho svolto la relazione?

PRESIDENTE. Onorevole Nucci, è evidente che quel parere così espresso afferma implicitamente che non si tratta di norma interpretativa, poiché fa riferimento all'esistenza di fatti innovativi.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Intendo precisare che i dati relativi all'onere sono stati forniti soltanto per quantificarli e non per affermare la necessità di quella copertura. Tra l'altro, nel caso di specie si tratta di una spesa corrente.

Vorrei ricordare che tale argomento è in discussione da oltre due anni e che è stato investito della questione anche il Consiglio di Stato, per quanto riguarda la decorrenza. Preciso, inoltre, che ai ruoli direttivi è stato riservato un trattamento particolare.

NOVELLO PALLANTI. Alla luce di quanto affermato, risulta evidente che si tratta semplicemente di una norma di interpretazione e che, pertanto, non è necessario prevedere stanziamenti.

ANDREA CAVICCHIOLI. Vorrei sottolineare che, al di là delle singole fattispecie, la questione sollevata configura un problema di rapporti fra le Commissioni di merito e la Commissione bilancio.

Ritengo opportuno che la Commissione bilancio non operi sconfinamenti al di fuori delle proprie competenze.

ANDREA BORRUSO. Nella relazione svolta dall'onorevole Nucci si afferma che il provvedimento in questione non richiede una copertura, in quanto si tratta di un'interpretazione autentica. Ad un esame attento dell'articolato, in particolare del comma 1, mi sembra che si possa parlare di interpretazione. Per quanto riguarda il comma 2 del provvedimento, invece, non sembra potersi parlare di interpretazione autentica, quanto piuttosto di una norma di portata innovativa. Riterrei pertanto necessaria una maggiore riflessione su questo aspetto della questione.

PRESIDENTE. Alla luce della discussione testé svoltasi, invito il relatore a formulare la propria proposta nei termini più idonei in ordine alla richiesta di riesame del parere alla Commissione bilancio.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Insisto affinché venga riconosciuto che il tenore del provvedimento si configura come un fatto di interpretazione autentica.

PRESIDENTE. La conseguenza logica di tutta la discussione odierna è da individuarsi nella proposta di riesame del parere da parte della Commissione bilancio. In tale proposta si evidenzierà il fatto che non occorre indicare coperture particolari perché, trattandosi d'interpretazione autentica, la copertura è già prevista nel testo della legge.

Se la Commissione lo ritiene opportuno, si può anche richiedere al Governo una relazione tecnica circa la quantificazione degli oneri sulla base delle norme che disciplinano la contabilità dello Stato.

FRANCESCO SAMÀ. Poiché si tratta di interpretazione autentica, non mi sembra opportuno richiedere relazioni tecniche, per non correre il rischio di complicare ulteriormente le cose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore concernente la richiesta di riesame del parere alla Commissione bilancio, sulla base della motivazione indicata.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO